



COMUNE DI BORGETTO
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4
P. IVA 00518510821

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809

**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
E DEL PERSONALE**

Determina n. 84 del 20/10/2017 Racc. gen. Det. N 489 del 20-10-2017.

OGGETTO: *Concessione congedo retribuito in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 S.M.I. alla dipendente a Tempo Determinato e parziale*
C M

PREMESSO:

- ✓ Che con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (scadenza 31/12/2018), la dipendente C N nata a Borgetto il _____, in atto con il profilo professionale di "Assistente Amministrativo" categoria giuridica iniziale "B" posizione economica "B1", con nota assunta al protocollo generale n. 15309 del 17/10/2017 ha richiesto la concessione del congedo straordinario previsto dall'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. dal 22/10/2017 al 30/01/2018 al fine di potere assistere il Coniuge convivente riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 s.m.i.;

ATTESO:

- ✓ Che l'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 come sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs 119/2011 così recita: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";
- ✓ Che il comma 5-bis del medesimo articolo dispone fra l'altro che il predetto congedo non può superare la complessiva durata di due anni nell'arco della vita lavorativa, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

- ✓ Che il comma 5-ter dispone che durante il godimento del congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la relativa contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, il predetto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità;
- ✓ Che il comma 5-quater dispone che i soggetti che usufruiscono del congedo in esame, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
- ✓ Che il comma 5-quinquies dispone che il periodo del congedo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto; per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

VISTE:

- ✓ La circolare INPDAP n. 2 del 10/01/2002 che fra l'altro chiarisce che l'indennità in parola è corrisposta dagli enti datori di lavoro, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, e che agli stessi datori di lavoro spetta il versamento dei relativi contributi;
- ✓ L'informativa INPDAP n. 30 del 21/07/2003 con la quale si chiarisce che tale congedo non ha effetto sulla maturazione della tredicesima mensilità e sulle ferie, inoltre il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né ai fini del trattamento di fine rapporto;
- ✓ La circolare INPDAP n.31 del 12/05/2004 la quale ribadisce, fra l'altro, quanto predetto con la circolare n.30/2003 ed inoltre chiarisce che la corresponsione dell'indennità è pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal dipendente;
- ✓ La circolare INPS n.32 del 06/03/2012 con la quale si forniscono istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dal D.Lgs 119/2011;

RILEVATO:

- ✓ Che la dipendente C M assiste il proprio Coniuge M. C riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92, giudicata non rivedibile, giusto verbale sanitario della Commissione superiore dell'INPS presente agli atti d'ufficio;

VISTA:

- ✓ La dichiarazione di responsabilità con la quale la dipendente dichiara quanto segue :
 - che il coniuge M C è convivente con la stessa;
 - che il coniuge in atto non è ricoverato in nessuna struttura pubblica o privata di assistenza a tempo pieno;
 - che il coniuge è esistente in vita;
 - che l'assistenza allo stesso viene prestata in via esclusiva e continuativa;
 - che non vi sono altri familiari, aventi diritto, che usufruiscono dello stesso congedo straordinario;

ACCERTATO:

- ✓ che la dipendente C M è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- ✓ Che la stessa in atto gode dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, e che quindi durante il godimento dei benefici in esame non

potrà beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto tale fruizione è incompatibile con i benefici del congedo straordinario in questione, come previsto dalla normativa vigente;


- ✓ Che alla stessa spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento tabellare, e il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa;
- ✓ Che la predetta indennità va corrisposta per il periodo dal 22/10/2017 al 30/01/2018 come dalla stessa richiesto;
- ✓ Che il predetto periodo non è utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità né per le ferie e neanche per il T.F.R. , mentre è utile ai fini del trattamento pensionistico;

RITENUTO:


- ✓ Opportuno adottare il formale provvedimento di concessione del congedo straordinario di che trattasi;

DETERMINA

1. Dare atto che la stessa ha fruito in precedenza di analoghi periodi di congedo e precisamente dal 21/06/2017 al 21/10/2017 giusta determina n. 56 del 22/06/2017;
2. Concedere alla dipendente C M nata a Borgetto il () un periodo di congedo straordinario, previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. con decorrenza dal 22/10/2017 al 30/01/2018, come dalla stessa richiesto e come specificato in narrativa e comunque a domanda sino ad un periodo massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;
3. Fare carico all'Ufficio Stipendi di predisporre il relativo procedimento di competenza al fine di liquidare l'indennità spettante alla dipendente C M , per il periodo in cui la stessa usufruirà del congedo straordinario di che trattasi, i cui aspetti legislativi ed operativi sono stati dettagliati nel corpo centrale del presente provvedimento;
4. Dare atto che il predetto periodo non è utile per la maturazione della tredicesima mensilità né per le ferie e neanche per il T.F.R. , mentre è utile ai fini del trattamento pensionistico;
5. Dare atto che il congedo deve intendersi revocato qualora venga fruito per motivi diversi da quelli per cui lo stesso viene concesso; per tali circostanze il richiedente incorrerebbe nelle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa;
6. Dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
7. Trasmettere il presente provvedimento all'interessata, e inserirne copia nel fascicolo personale della stessa.



Il Responsabile
dell'Ufficio Personale
Rag. Pietro Randazzo



Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco